

## **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Capitolo 1 TITOLO 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE**

#### **Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO (Art. 1 – 37)**

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

#### **Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 2)**

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

#### **Art. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE (Art. 2)**

Il comune appartiene alla V (quinta) classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 1992 di m. 5.179 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale e le disposizioni impositive riferite a detta classe.

#### **Art. 4 – TARIFFE (Art. 3.5)**

Le tariffe sull'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo e quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Art. 5 TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI (Art. 3.3)**

##### **A – TIPOLOGIA**

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti nonché la ripartizione quantitativa sono definite dal **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**.

I mezzi finalizzati alla diffusione di affissi pubblici messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

**MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA**

**MEZZI DESTINATI ALLE TELECOMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI**

##### **B – QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI (Art. 18.3)**

Quanto agli impianti per le affissioni ferme restando le disposizioni di cui al titolo V, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq 12 per ogni mille abitanti talchè risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a n. 5.179 abitanti, la superficie complessiva risulta definita in mq 60.

#### **Art. 6 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al funzionario responsabile all'uopo designato.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

#### **Art. 7 – FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal comune.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3 lettera c), della legge 8 giugno 1990 n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'Albo nazionale dei concessionari previsto dall'art. 32 del dlvo 507/1993, previa adozione di apposito capitolato di oneri mediante licitazione soggetti iscritti all'Albo suddetto, che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del Comune.

L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura di percentuale dell'aggio e dell'ammontare del minimo garantito oppure dietro corresponsione di un canone fisso.

Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio, del minimo garantito ovvero il canone fisso, sono determinati dal comune con apposita convenzione.

La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha la durata massima di sei anni.

Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose, la concessione è conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può superare i tre anni con l'esclusione della possibilità di rinnovo.

Al Concessionario è fatto divieto di contemporaneo svolgimento di tale attività e di quella di commercializzazione della pubblicità.

Nel caso di variazione delle tariffe superiore al 10% (dieci per cento) deliberata dal Comune o stabilita per Legge nel corso della concessione, l'aggio e il canone fisso ed il minimo garantito convenuto dovranno essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

E' compreso tra gli obblighi del Concessionario il servizio di emissione degli avvisi il pagamento entro le scadenze di Legge.

#### **7.1 – DECADENZA DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui all'art. 31 del D.Lgs. 507/93
- b) per il mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze
- c) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio
- d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 28 del dlvo 507/93
- e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento di attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità
- f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi

#### **Art. 8 – ATTRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO**

Il Settore Tributi provvede a vigilare, anche per mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte a tale scopo il Concessionario è obbligato alla presentazione entro il 31 marzo di ogni alla presentazione di un prospetto dal quale risulti l'ammontare lordo degli incassi distinto per l'imposta pubblicità, diritti pubbliche affissioni, diritto accessorio (maggiorazioni – sanzioni – interessi ecc.), nonché l'ammontare delle spese sostenute. In caso di mancata presentazione del suddetto prospetto entro il termine stabilito verrà applicata una sanzione pari al 5% dell'ammontare del ruolo.

Gli addetti al servizio devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Comune, e nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

#### **TITOLO 2 – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

#### **Art. 9 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA (Art. 5.1.2.)**

1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visite o acustiche diverse da quelle assestate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o coperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

La diffusione dei messaggi pubblicitari può essere a carattere annuale o per periodi inferiori all'anno.

#### **9.1 – DEFINIZIONE DI LUOGO PUBBLICO E DI LUOGO APERTO AL PUBBLICO**

a) Per luoghi pubblici si intendono le vie le piazze i giardini e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a chi comunque può accedere ogni momento senza limitazioni o condizioni.

b) Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che sono destinati a spettacoli pubblici a pubblici ed esercizi di attività commerciali e quelli ai quali chiunque può accedere una volta aperti senza particolari autorizzazioni.

#### **Art. 10 – SOGGETTO PASSIVO (Art. 6 .1. 2.)**

In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mazzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce e fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **Art. 11 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (Art. 7.1.5.)**

1. L'imposta della pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Gli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo purchè collocati in connessione fra loro senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o di accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale o in caso di concessione dal concessionario previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

**Art. 12 – APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE IMPOSTE (Art. 7.6)**

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

**Art. 13 – PUBBLICITA' ILLUMINOSA E ILLUMINATA (Art. 7.7)**

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa imposta di tariffa d'imposta è maggiorata dal 100 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

**Art. 14 – DICHIARAZIONE D'IMPOSTA (Art. 8.1.2.3.)**

I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto del Comune.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 1,2 13 14 commi 1.2 e 3 del D.L.vo 507/1993 si presume effettuata in ogni caso è con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

**Art. 15 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (Art. 9)**

Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione, con scadenza alla data del 31/1/1995, salvo prorogato d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione; al suo concessionario con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione per la pubblicità annuale l'imposta deve essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

La presentazione della dichiarazione ai fini tributari non supera l'interessato dall'obbligo di munirsi di ulteriori autorizzazioni o concessioni prescritte da altre disposizioni di legge o di regolamento.

**Art. 16 – PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI (Art. 9.7)**

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

L'utilizzo di beni di cui al precedente comma è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) per i parchi i giardini le aiuole i viali alberati gli impianti pubblicitari non devono danneggiare il manto erboso e le piante.
- b) Per gli impianti della pubblica illuminazione: l'installazione deve avvenire alla distanza di almeno mt. 1,50 dai conduttori da considerarsi sempre in tensione). Non devono essere utilizzati i gancio le sospensioni e le mensole della pubblica illuminazione;
- c) Per gli edifici gli impianti pubblicitari non devono essere attaccati a doccioni gronde finestre ed altre strutture similari pericolose. Qualora le facciate degli stabili si rendesse necessario murare ganci o mensole al momento della rimozione dell'impianto pubblicitario gli stessi dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte. Altre particolari prescrizioni potranno essere disposte di volta in volta.

**Art. 16.1 – MANUTENZIONE DELLA PUBBLICITA'**

- 1) La manutenzione ed il ripristino dei mezzi pubblicitari devono essere effettuati a cura e spese degli interessati che sono responsabili delle condizioni di sicurezza degli stessi.
- 2) L'amministrazione comunale ha la facoltà di richiedere lavori di pulizia riverniciatura o altro che siano ritenuti utili per mantenere gli impianti in condizioni ottimali per le esigenze del decoro del paese.
- 3) Ove detta manutenzione non sia sufficiente curata o l'interessato non vi provveda sempre se affidato l'amministrazione comunale può ordinare la rimozione d'ufficio della citata pubblicità con spese a carico del soggetto inadempiente

**Art. 17 – RETTIFICA E ACCERTAMENTO D’UFFICIO (Art. 10.1.2.3.)**

Il Comune, oppure in caso di concessione il Concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d’ufficio, notificando al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento apposito avviso motivato.

Nell’avviso devono essere indicati il soggetto passivo le caratteristiche l’ubicazione del mezzo pubblicitario, l’importo dell’imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario del Comune per l’organizzazione e la gestione dell’imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

**Art. 18 – PROCEDURA COATTIVA (Art. 9.5)**

La riscossione coattiva dell’imposta sia effettua secondo le disposizioni del decreto del presidente della repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, e successive modificazioni il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero in caso di sospensione della riscossione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

**Art. 19 – RIMBORSI (Art. 9.6)**

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

Spettano al contribuente gli interessi nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data del pagamento indebito.

L’Amministrazione Comunale oppure in caso di concessione il Concessionario, provvede alla restituzione della somma non dovuta ed al contestuale pagamento degli interessi entro 90 giorni da quello in cui ha ricevuto l’istanza.

**Art. 20 – CONTENZIOSO**

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente regolamento.

Valgano al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato decreto legislativo 546.

**Art. 21 – PUBBLICITA’ ORDINARIA TARIFFE (Art. 12.1.2.3.4.)**

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli la tariffa dell’imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare e di L. 16.000
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l’imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell’imposta e maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del cento per cento.

**Art. 22 – PUBBLICITA’ CON AUTOVEICOLI - TARIFFE (Art.13.1.5.)**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall’art. 21 comma 1; per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all’art. 21, comma 4.
2. per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti ad uso privato l’imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l’imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l’imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l’impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli secondo la seguente tariffa:
  - a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg ..... L. 144.000
  - b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg ..... L. 96.000
  - c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie ..... L. 48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa perché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
6. La pubblicità luminosa su veicoli, purché non intermittente e non realizzata attraverso messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio taxi quando circolano entro il centro abitato, alle condizioni indicate nell'art. 57 del regolamento al Codice della strada approvato con d.p.r. 495/1992.

#### **22.1 – DIVIETO DI INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE**

Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

#### **22.2 – DISTRIBUZIONE DI MANIFESTINI**

La pubblicità mediante la distribuzione ed il lancio da veicoli di manifestini è vietata su tutto il territorio comunale. E' altresì vietata la pubblicità effettuata a mezzo dell'opposizione di volantini sulle vetture in sosta.

#### **Art. 23 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI – TARIFFE (Art. 14 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5)**

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile l'imposta dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, è di L. 64.000
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, è di L. 4.000
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista

#### **Art. 24 PUBBLICITA' VARIA – TARIFFE (Art. 15 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5)**

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a L. 16.000
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di L. 96.000
3. Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolante con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura e per mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in L. 4.000
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art. 42, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione ammonta a L. 12.000

#### **Art. 25 – RIDUZIONI D'IMPOSTA**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

#### **Art. 26 – ESENZIONI DALL'IMPOSTA (Art. 17)**

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla presentazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività di essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubbliche periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 22
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e degli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili esposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non prosegua scopo di lucro
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie

#### **TITOLO 3 – AFFISSIONI**

##### **Art. 27 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art. 18.1)**

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, degli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI e all'elenco allegato al presente Regolamento, per costituirne parte integrante sotto la lettera A).

##### **Art. 28 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE (Art. 19 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 -)**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto di solito, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse il quale servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:  
per i primi 10 giorni L. 2000  
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione L. 600
3. per ogni commissione inferiore a dieci fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 %
4. per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50% per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%
5. le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 15 per il recupero delle somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento.

#### **28.1 – PAGAMENTO DEL DIRITTO**

Il Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio con le modalità previste per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

##### **Art. 29 – RIDUZIONE DEL DIRITTO (Art. 20)**

la tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 30;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

#### **Art. 30 – ESENZIONI DEL DIRITTO (Art. 21)**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi
- c) i manifesti dello Stato delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche per il parlamento europeo regionali amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### **Art. 31 – MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art. 22 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10)**

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.
2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione il quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti (Art. 22.1)
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo nello stesso giorno su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. In mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro tre giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune oppure in caso di concessione il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il comune oppure il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi
9. Nell'ufficio di servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle affissioni

#### **31.1 – MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI**

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.
2. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione
3. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, il Concessionario verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi né da comunicazione al richiedente nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale
4. La disponibilità degli spazi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi

5. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi il comune oltre a quanto previsto nei commi precedenti non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi ai manifesti già affissi.

#### **Art. 32 – AFFISSIONI URGENTI FESTIVE E NOTTURNE (Art. 22.9)**

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette e nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori di cui all'articolo 28, del D.L.vo 507/1993 essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

#### **Art. 32.2 AFFISSIONI ABUSIVE**

1. le affissioni vengono considerate abusive quando:
  - sono eseguite non utilizzando gli impianti a ciò destinati per il servizio delle pubbliche affissioni
  - sono state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti
2. le affissioni abusive di cui al precedente comma sono rimosse a cura dei responsabili entro il giorno successivo al verbale di contestazione; in caso di inadempimento, vi provvede il Comune o il Concessionario con addebito ai responsabili stessi delle spese sostenute per la rimozione
3. il comune o il concessionario può disporre l'immediata copertura delle affissioni abusive in modo che siano private di efficacia pubblicitaria indipendentemente dalla procedura per la rimozione di cui al comma precedente.
4. Nel caso di affissioni abusive si applicano oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie

#### **Art. 33 – CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO**

Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente regolamento.

### **TITOLO 4 – SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E INTERESSI**

#### **Art. 34 – SANZIONI TRIBUTARIE (Art. 23.1.2.3.)**

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 14, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta e delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica di accertamento.

#### **Art. 35 – INTERESSI (Art. 23.4)**

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Interessi nella misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

#### **Art. 36 – SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art. 24.1.5.)**

- 1) Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689 salvo quanto previsto nei successivi commi.
- 2) Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione di lire 100.000 a lire 2.000.000 con notificazioni agli interessati, entro cinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione al suddetto verbale in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute
- 3) Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica in apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 17.

- 4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine per il quale gli interessi possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento di una congrua cauzione stabilita dall'ordinanza stessa.
- 5) I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché dalla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.3 del D.L.vo 507/1993

## **TITOLO 5 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

### **Art. 37 – OGGETTO (Art. 3.3)**

- 1) Il presente titolo disciplina il Piano Generale degli impianti del Comune nonché le modalità per l'installazione ed apposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale

### **Art. 38 – IMPIANTI PUBBLICITARI CARATTERISTICHE TIPOLOGIA E QUALITA' DEGLI IMPIANTI**

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della strada previsto dal D.L.vo 30 settembre aprile 1992 n. 285 così come modificato dal D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360 ed in particolare dall'art. 23 nonché le ulteriori prescrizione previste dal titolo 2 capo I paragrafo 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360, l'Organo tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico  
Saranno comunque rispettati i limiti se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana
3. La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da un apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale salvo l'esistente alla data di approvazione del presente regolamento da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti
4. le esigenze a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt 2,5 in caso di posizionamento in zone di passaggio pedonale e di mt 4.00 in caso di posizionamento in zone di passaggio automezzi

### **Art. 39 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**

- 1) Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al sindaco
- 2) La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:
  - a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;
  - b) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto su suolo o soprassuolo pubblico.
  - c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario
  - d) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante
- 3) Qualora si intenda installare impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiedere l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista l vigente regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
- 4) Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'aria o del fabbricato interessato.

### **Art. 40 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Entro il termine di sessanta gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio
2. L'ufficio tecnico sottoporrà all'esame della preposta commissione le richieste in ordine cronologico di presentazione
3. Al termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui la Commissione inviti il richiedente e produrre ulteriore comunicazione
4. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea su spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione
5. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.  
Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.  
In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta

6. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei l'autorizzazione si intende revocata potrà essere riattiva previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 39

7. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 14 del presente regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al titolo 2

8. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizioni di targhe professionali di formato non superiore a cm 40x40 di locandine targhe o scritte sui veicoli in genere di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita fermo restante l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al punto 7

#### **Art. 41 – RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE**

- 1) Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la previa autorizzazione all'installazione sono abusivi. sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 40 comma 5.
- 2) Il Comune dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari nonché la rimozione e lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando non ci sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico
- 3) Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'ufficio addebitando all'utente le relative spese
- 4) Indipendentemente dalla procedura degli impianti, il Comune o il Concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o defissione
- 5) I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di custodia nonché del tributo evaso.
- 6) Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta delle sanzioni e delle spese sostenute per la operazioni di rimozione o defissione.
- 7) In mancanza della richiesta di restituzione si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito  
Qualora l'ufficio economato non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti lo stesso provvede alla restituzione del materiale sequestrato redigendo apposito verbale.
- 8) Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si provvede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio entro 15 giorni

#### **Art. 42 – LIMITAZIONE ALLA PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI**

E' consentita salvo ulteriori disposizioni previste dal codice della strada nel t comunale la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili secondo quanto stabilito dall'art. 23 del D.L.vo 23.4.92 n. 285 così come modificato dal D.L.vo 10.9.93 n. 360 solo nei casi di cui all'art. 59 del regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.92 n. 495 precisamente:

- a) diffusione di messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco
- b) la pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del sindaco da candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale;

con le seguenti limitazioni:

- a) la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è consentita esclusivamente:
  - dalle ore 10.00 alle ore 12.00
  - dalle ore 17.00 alle ore 19.00
- b) è parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
- c) l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

#### **42.1 – LA PUBBLICITA' ESTERNA**

1. gli impianti pubblicitari destinati alla pubblicità esterna non possono essere installati sul territorio comunale avuto presente l'art.47 del D.P.R. 16.12.1992 n .495 sono seguenti :

##### **a) INSEGNA**

E' considerata tale la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o un marchio, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per la luce indiretta

L'insegna può essere realizzata in materiale di qualsiasi natura, purché non deperibile, compatibile con le caratteristiche dell'ufficio sul quale viene installata e con l'ambiente del quale l'edificio stesso fa parte.

L'insegna deve essere idonea a divulgare, in forma esteticamente adeguata all'arredo urbano, il messaggio pubblicitario.

##### **b) CARTELLO**

È considerato tale il manufatto mono o bifacciale, modo supportato da idonea struttura di sostegno o di collocazione su prospetti di edifici, recinzioni, steccati, e simili che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Il cartello bifacciale è utilizzabile nelle due facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta

**c) STRISCIONE LOCANDINA STENDARDO**

È considerato tale il messo mono o bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, previo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, avvenimenti e spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

**d) SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO**

È considerata tale la produzione la riproduzione sulla superficie stradale di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

**e) PANNELLI LUMINOSI**

Si definisce pubblicità con pannelli luminosi quella effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, anche con diffusione di più messaggi pubblicitari.

**f) IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA**

E' considerato tale qualsiasi manufatto finalizzato alla pubblicità o a qualsiasi o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile con le definizioni precedenti. Può essere luminoso sia di luce propria che per la luce indiretta

**Art. 43 – IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. oggetto

Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 e del titolo III del presente Regolamento.

2. caratteristiche e tipologia degli impianti

- a) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple nel modulo di cm. 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.
- b) a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:
  - **TABELLE MONOFACCIALI**, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite da una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

verticali

cm 70x100, 100x140, 140x200

orizzontali

cm 100x70, 140x100, 200x140

- **TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI)**, costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100

- le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

tabelle verticali

cm 70x100 100x140 140x200

tabelle orizzontali

cm 100x70 140x100 200x140

- **IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)**

Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica del manufatto

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm. 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

3) quantità degli impianti

a) la superficie complessiva degli impianti e quella indicata nel precedente articolo n. 6 lettera b) essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.

Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione con l'indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva

- **IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE**

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva di cui all'art. 6.b;

- **IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI SOCIALI E COMUNQUE PRIVE DI IRLEVANZA ECONOMICA**

Vi rientrano in particolare gli impianti localizzati con criteri zonali destinati all'affissione di necrologi ed ove nel caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui all'art. 6.b;

- **IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI**

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva di cui all'art. 6.b;

- **IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE**

In eccedenza alla superficie complessiva di cui alla lettera A viene disposta in attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie massima pari al 20% della superficie obbligatoria prevista dall'art. 18 comma 3 del D.L.vo 507/1993.

4 - Impianti già installati – Disposizioni in adeguamento

a) vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

b) con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale formalizzerà, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente articolo 4, comma b) e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso.

Ove del caso disporrà sentito l'organo tecnico competente le integrazioni necessarie ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni dal presente regolamento

**Art. 44 – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI**

1. La Giunta Comunale, su proposta del Settore Tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio.

Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento.

E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause.

In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per ulteriore triennio.

2. L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può disporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'onere e per motivate esigenze del servizio.

3. E' compresa della giunta comunale adottare l'eventuale proposta di adeguamento al piano generale degli impianti formulata dal concessionario con le modifiche ritenute necessarie

**Art. 45 – ASSEGNAZIONI DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE**

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 507/93 verranno attribuiti a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissabile nel 20% della minima superficie prevista dall'art. 18, comma 3, del citato D.L.vo 507.

Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto cui al precedente articolo 43, disponibilità pubblica è riferita esclusivamente agli impianti di grande formato.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli artt. 39 e seguenti del presente Regolamento.

2. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'onere che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone in concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati, gli impianti, sul suolo pubblico nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti in concessione in atto.

**TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 46 – NORME FINALI**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 nonché le disposizioni previste dalla legge o dai regolamenti comunali di essa direttamente o indirettamente collegati
2. Viene contestualmente abrogato il regolamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato dal Consiglio Comunale in data 31/01/1973 con atto n. 22.

**Art. 47 – NORME TRANSITORIE**

1. I mezzi pubblicitari installati su autorizzazione in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 3 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
2. La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, l'ubicazione, la ripartizione per destinazione a seconda della natura istituzionale, sociale e commerciale, dovrà essere adeguata nel termine di due anni dall'approvazione del presente Regolamento e ciò anche a fine di stabilire l'equilibrio tra gli impianti in categoria speciale e quelli in categoria normale.  
A tale scopo dovrà procedersi alla formazione di un piano correttivo o sostitutivo di quello eventualmente già adottato sulla base della previgente normativa.  
Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito da Funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della pulizia municipale; se il servizio è affidato in concessione, fa parte del gruppo del lavoro anche il responsabile del servizio designato dal concessionario
3. Fino a quando non risulterà operativo il nuovo piano, si ritengono confermati gli impianti esistenti (elencati nell'allegato A)
4. contenzioso  
Ove al sorgere delle controversie non dovessero ancora essere insediate le Commissioni Provinciali di cui all'articolo 80 del D.L.vo 546/1992 è ammesso ricorso in prima istanza alla Direzione Regionale delle entrate sezione staccata dal ministero delle Finanze (ex intendenza di finanza) e con le modalità di cui all'articolo 24 del soppresso dpr 26 ottobre 1972 n. 639.  
In seconda istanza è ammesso ricorso anche da parte del comune al ministero delle finanze solo se l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore a lire 300.000 a norma dell'art. 67 comma 7 del dl 30 agosto 1993 n. 331 convertito in modificazioni nella legge 29 ottobre 1993 n. 427.

Allegato A)

**ELENCO DEGLI IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il presente elenco può subire a seguito di formazione del piano correttivo o sostitutivo previsto 43 del presente regolamento

**TRAFFIUME**

Monofacciale		
n. 1 mt 2 x 1,5	<b>POSTEGGIO DELLA CHIESA</b>	mq 3
n.1 mt 1x2	<b>PIAZZA</b>	mq 2

**CANNOBIO**

Monofacciale		
n. 5 mt 1,5 x 2	<b>VIA D. UCCELLI</b>	mq 15
n. 1 mt 2 x 3,2	<b>VIA D. UCCELLI QUATTRO STRADE</b>	mq 6,4
n. 3 mt 1,5 x 2	<b>ANGOLO V. LE RIMEMBRANZE</b>	mq 9
n. 1 mt 2,1	<b>VIA GIOVANOLA ANG. DE LUATTI</b>	mq 5,2
n. 1 mt 1,3 x 4	<b>VIA AMORE</b>	mq 5,2
n. 1mt 1,1 x 2,1	<b>VIA DARBEDO</b>	mq 2,3
Bifacciale		
n. 1 mt 2 x 1,5	<b>V.LE VITTORIO VENETO</b>	mq 6
n. 1 mt 1,3 x 4	<b>INIZIO STRADA X S.AGATA</b>	mq 3

**S. BARTOLOMEO**

n. 1 mt 2 x 2	<b>PIAZZA CENTRALE</b>	mq 4
---------------	------------------------	------

**TOTALE mq. 57,9**